

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 127/XVI

Emendamento n. 1 - Ripristino Prestito Sociale d'Onore

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Reviviscenza della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali). è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla predetta data, vige nuovamente la legge regionale legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)). È autorizzata pertanto, in deroga alla l.r. 48/1995, la spesa di euro 200.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).".

Conseguentemente,

L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica dell'allegato 2 al d.l. 127/XVI, che verrà predisposta in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

RELAZIONE all'emendamento 1

Con il presente emendamento si ripristina il Prestito Sociale d'Onore utilizzando i fondi regionali stanziati a coprire la spesa per Fondo Asilo Migrazioni Integrazione che deve ritornare ad essere di provenienza europea.

Emendamento n. 2 - Estensione indennità Oss

Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 20 le parole: "2.700.000" sono sostituite dalle seguenti: "3.700.000".

Conseguentemente,

L'approvazione dell'emendamento comporta la modifica in aumento per euro 1.000.000 degli importi di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3 del d.l. 127/XVI, nonché la modifica in diminuzione per euro 1.000.000 degli importi di cui ai commi 1, 3 lettera a), e 4 dell'articolo 11 del d.l. 127/XVI.

Conseguentemente,

L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica degli allegati al d.l. 127/XVI e al d.l. 128/XVI, che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

RELAZIONE all'emendamento 2

Con l'emendamento si intende finanziare l'estensione dell'indennità sanitaria temporanea in favore della categoria degli Operatori Socio Sanitari, esclusi dal Dl 129 che recupera i fondi da questo articolo. Le risorse troveranno copertura mediante la riduzione per il medesimo importo dai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione.

Emendamento n. 3 - Istituzione del Bonus Energia

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24bis

(Misure per il contenimento dei costi energetici: bonus energia)

1. Per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nei settori energetici e a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, di gas naturale e di fonti di riscaldamento, la Regione concede, per il triennio 2024/2026, un contributo forfetario a fondo perduto finalizzato a sostenere finanziariamente i nuclei familiari residenti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la quantificazione e la concessione dei contributi di cui al comma 1, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), e individua i limiti massimi delle fasce di accesso nonché la struttura regionale incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti. Con la medesima deliberazione, inoltre, la Giunta regionale stabilisce ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione del presente articolo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura competente.
4. I contributi di cui al presente articolo sono revocati qualora dai controlli effettuati dalla struttura competente, anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo o di quelle attuative adottate ai sensi del comma 2.
5. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 5.000.000 per l'anno 2023, in euro 5.000.000 per l'anno 2024 e in euro 5.000.000 per l'anno 2025 e il suo finanziamento fa carico alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti).".

Conseguentemente,

L'approvazione dell'emendamento comporta la modifica in diminuzione per euro 5.000.000 degli importi di cui ai commi 1, 3 lettera a), e 4 dell'articolo 11 del d.l. 127/XVI.

Conseguentemente,

L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica degli allegati al d.l. 127/XVI e al d.l. 128/XVI, che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

OPPURE IN SUBORDINE

Sub-emendamento all'emendamento n. 3 - Rifinanziamento del Bon de Chauffage

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24bis

(Rifinanziamento della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 4, per il sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico)

1. Limitatamente al triennio 2024/2026, la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 4 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è rifinanziata per euro 5.000.000 annui a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche parz.).".

Conseguentemente,

L'approvazione dell'emendamento comporta la modifica in diminuzione per euro 5.000.000 degli importi di cui ai commi 1, 3 lettera a), e 4 dell'articolo 11 del d.l. 127/XVI.

Conseguentemente,

L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica degli allegati al d.l. 127/XVI e al d.l. 128/XVI, che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

RELAZIONE all'emendamento 3 e all'eventuale sub-emendamento all'emendamento 3

Con i presenti si intende istituire una misura di aiuto alle famiglie per fare fronte ai costi sempre più alti del riscaldamento domestico. Con l'emendamento n. 3 si istituisce un nuovo sostegno denominato "Bonus energia", con il sub-emendamento, subordinato al primo, si rifinanzia il cosiddetto "Bon de Chauffage". Le risorse troveranno copertura, in entrambi i casi, mediante la riduzione per il medesimo importo dai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione.

I Consiglieri

 MANFRIN Andrea Fabrizio

DISTORT Luca 

FOUDRAZ Raffaella 

GANIS Christian 

LAVY Erik 

PERRON Simone 

SAMMARITANI Paolo 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 127/XVI








Sub-Emendamento 1 all'emendamento n. 11 del Presidente della Regione che istituisce l'articolo 50 bis.

Dopo la lettera c) dell'art. 50bis (introdotto con l'emendamento n. 11) è inserito il seguente:

d) agli investimenti per interventi e manutenzioni da eseguire presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Aosta, di cui alla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), il Titolo II (Spese in conto capitale).

RELAZIONE:

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di rendere pienamente funzionante e agibile l'attuale Caserma dei Vigili del Fuoco di Aosta che necessita di importanti interventi edilizi e manutentivi.

FOUDRAZ 
LAVY 
MANFRIM 
DISTORTI 
SAMMARITANI 
PERRON 
GAMIS 







EMENDAMENTO N. 1 d.d.l. 127/XVI del 07/11/2023

All'art 36 del ddl 127/XVI dove si introduce l'art. 11bis (Piattaforma telematica) alla L.R. 11/23 dopo la parola Regione sostituire le parole "*realizza piattaforma telematica accessibile*" con la seguente frase:

"amplia le funzioni dell'attuale piattaforma esistente".

RELAZIONE

La modifica all'art. 36 del Disegno di legge regionale 127 del 07/11/2023 si rende necessaria poiché non verrà realizzata una ulteriore piattaforma telematica, ma ampliata quella già esistente e funzionante dal 01/11/2023.

FOURAZ 
LAU 
MANERIM 
SAMMARITAMI 
DISTORT 
PERROH 
GAMIS 